DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

Art. 13

Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: ", nonche' della Presidenza della Repubblica". All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le seguenti: "e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima".

Versione in vigore dal 10 luglio 1995, non più in vigore dal 9 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro
Estremi	Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-272-1995/art-13-ritenute-sui-compensi-ed-altri-redditi-corrisposti-dalla-presidenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it